

**Foglio Informativo  
dell'operazione di mutuo agrario  
per la realizzazione di impianti fotovoltaici  
ISIfin Energia**

**INFORMAZIONI SULLA BANCA**

**Denominazione e forma giuridica: BANCA DELLA NUOVA TERRA S.P.A.**

Sede Legale e Amministrativa: Via A. Cechov n. 50/2 20151 Milano – tel. 02.30.352.51 – fax 02.30.352.573

Email: [infobanca@bancanuovatterra.it](mailto:infobanca@bancanuovatterra.it)

Sito Internet: [www.bancanuovatterra.it](http://www.bancanuovatterra.it)

Capitale Sociale € 45.000.000,00 i.v. - C.F./P. IVA/Registro Imprese di Milano n. 03944450968 - R.E.A. di Milano n. 1714203

Albo Banche n. 5595 – Isc. Albo Gruppi Bancari Codice ABI 3269.8

ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI

Per informazioni, contattare:

Ufficio Operativo di Milano, Via A. Cechov n. 50/2 20151 Milano – tel. 02.30.352.51 – fax 02.30.352.573

Ufficio Operativo di Roma, Via Torino n. 150 00184 Roma – tel. 06.42.037.91 – fax 06.42.037.932

**Nel caso di offerta effettuata al di fuori dei locali della Banca:**

**Dati del soggetto incaricato/intermediario**

Cognome e Nome \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ Email \_\_\_\_\_

Qualifica \_\_\_\_\_

Iscrizione all'Albo \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**DEFINIZIONE DELL'OPERAZIONE DI MUTUO ISIFIN ENERGIA E DEL CONTO CORRENTE ENERGIA**

Il presente Foglio Informativo contiene le condizioni economiche e contrattuali applicate al **Mutuo Agrario ISIfin Energia** e al collegato deposito in conto corrente (**Conto Corrente Energia**).

L'operazione in appreso descritta è stata ideata come presidio per le aziende agricole o per aziende che esercitano attività connesse, che hanno la necessità di ottenere un finanziamento per l'installazione di un impianto di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica da destinare in parte al consumo interno dell'azienda e per il sovrappiù da vendere al Gestore della rete elettrica pubblica (Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale GRT).

La sempre maggiore attenzione dello Stato nei confronti delle fonti produttive di energie rinnovabili, tra le quali è compresa l'energia solare, ha portato l'emanazione di provvedimenti che mirano ad incentivare la costruzione di impianti fotovoltaici e consentono all'imprenditore agricolo/produttore convenzionato con l'Ente pubblico di gestione (G.S.E. S.p.A.) di percepire per l'energia elettrica immessa nella rete pubblica la c.d. **tariffa incentivante**, vale a dire l'**equa remunerazione** per l'elettricità venduta in misura tale da coprire i costi di investimento per l'impianto.

Tale tariffa incentivante rappresenta inoltre la garanzia alla base della quale viene concesso il finanziamento stesso, il quale di per sé è composto di due negozi connessi: **Mutuo Agrario ISIfin Energia** e **Conto Corrente Energia**.

**Banca della Nuova Terra** finanzia sino al 100% dell'investimento (impianto + spese di installazione + premio assicurazione *All Risk*), mediante mutui a lungo termine concedibili da un minimo di €50.000 ad un massimo di €500.000, sulla base del rendimento stimato dell'impianto. Richieste per importi superiori saranno valutate caso per caso dalla Banca.

**1. MUTUO AGRARIO ISIFIN ENERGIA**

**1.1 Struttura e funzione economica**

**Definizione di mutuo agrario fotovoltaico:** finanziamento a lungo termine (mutuo), concesso ai sensi del D.Lgs. 1.9.1993 n. 385 art. 43 (credito agrario) e del D.Lgs. 29.12.2003 n. 387, nonché ai sensi del D.M. 19.2.2007, per l'installazione di impianti fotovoltaici adibiti alla produzione di energia elettrica da fonte solare.

**Erogazioni:** il mutuo viene somministrato in **due erogazioni** distinte, e in particolare

1<sup>a</sup> erogazione del mutuo: sino al 80% dell'importo finanziato, diminuito delle spese di istruttoria e dell'imposta sostitutiva, e delle eventuali spese di stipula e trasferta, dopo la sottoscrizione del **contratto** in forma di scrittura privata semplice e della **cambiale** a garanzia dell'operazione).

2<sup>a</sup> erogazione del mutuo: pari all'importo rimanente, diminuito dell'imposta sostitutiva e delle eventuali spese di stipula e trasferta, a fine lavori, previa firma della **Convenzione** con G.S.E. di concessione della tariffa incentivante e contestualmente alla stipula dell'atto pubblico notarile definitivo di mutuo di debito e all'atto notarile pubblico di **cessione della tariffa incentivante**.

**Garanzie:** il finanziamento è assistito da rilascio di una cambiale agraria ed è garantito dalla cessione di crediti derivanti da Convenzione con il Gestore dei Servizi Elettrici S.p.A. (G.S.E.); a giudizio della banca possono essere richieste altre garanzie personali e reali; inoltre può essere richiesto l'avallo della cambiale.

**Rimborso:** tramite rate, comprensive di capitale ed interessi, di importo  **fisso**, anche se il tasso di interesse subisce **variazioni** per effetto della variazione trimestrale del parametro Euribor (v. seguente par. 2.2); di conseguenza la variazione del tasso di interesse comporterà la modifica in aumento o in diminuzione, del numero delle rate da pagare e quindi della durata massima, salvo quanto in appresso previsto al par. 2.2.

La restituzione del medesimo avviene mediante addebito sul *Conto Corrente Energia* intestato al Cliente presso Banca della Nuova Terra S.p.A. Tale conto corrente, a seguito della cessione da parte del Cliente dei crediti dallo stesso vantati nei confronti del G.S.E., riceve periodicamente i contributi erogati dall'ente gestore, a fronte della produzione di energia elettrica. In sostanza il rimborso del mutuo avviene mediante l'utilizzo dei contributi erogati e l'imputazione delle relative somme sulle rate man mano che scadono, salvo rimborso al Cliente di quanto residui.

## 1.2 Principali rischi (generici e specifici) e vantaggi

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- rischi connessi alla variabilità del tasso dell'operazione in aumento, rispetto al piano di rimborso sottoscritto al momento dell'erogazione del finanziamento:

- in caso di tassi sfavorevoli aumenterà il numero delle rate da rimborsare, e quindi la durata del mutuo,

- in caso di ribassi diminuirà il numero delle rate da rimborsare, e quindi la durata del mutuo;

- rischi connessi al malfunzionamento dell'impianto derivante da varie cause, tale da causare una produzione di energia elettrica nulla o insufficiente per il mercato e quindi con riduzione o non corresponsione della tariffa incentivante.

**Nel caso in cui, per effetto di consistenti innalzamenti del tasso di interesse dovuti all'innalzamento del parametro di riferimento, l'ammontare della quota interessi maturata risulti superiore all'importo complessivo della rata costante di ammortamento, la quota interessi eccedente l'importo della rata costante dovrà essere corrisposta unitamente alla rata stessa.**

Tra i principali vantaggi va tenuto presente che il Cliente non dovrà subire l'aumento imprevedibile dell'impegno finanziario in caso di aumento del parametro di riferimento, e comunque:

- in caso di riduzione del parametro di riferimento, pagherà un numero di rate inferiore a quello originariamente stabilito.

- l'importo di ogni rata resta fisso e costante, salvo l'ultima, che potrà essere di importo maggiore o minore.

## 2. CONTO CORRENTE ENERGIA

### Il conto corrente accessorio: definizione

In generale il deposito bancario in conto corrente è un contratto con il quale la Banca svolge un servizio di cassa per il Cliente: custodisce i suoi risparmi e gestisce il denaro con una serie di servizi (versamenti, prelievi e pagamenti nei limiti del saldo disponibile); inoltre al conto corrente sono di solito collegati altri servizi, quali la messa a disposizione di mezzi di pagamento diversificati, quali la carta di debito, carta di credito, libretto degli assegni, bonifici, domiciliazione delle bollette e di altri pagamenti ciclici, o addirittura, entro certi limiti, il credito oltre la provvista (fido).

Il Conto Corrente Energia è un contratto di deposito in conto corrente strettamente funzionale al mutuo ISIfin Energia: pertanto svolge esclusivamente le funzioni di gestione relative all'accredito delle somme versate dalla GSE (a fronte della vendita dell'energia elettrica) e all'addebito delle somme necessarie per il rimborso del mutuo. Le somme ivi risultanti a credito non sono liberamente disponibili, ma sono vincolate al pagamento del mutuo. Per tale sua funzione accessoria il Conto Corrente Energia non include i servizi di un conto corrente ordinario: Banca della Nuova Terra S.p.A. non prevede costi e spese in ordine a tale contratto, tranne i costi previsti dalla legge, quali ad esempio l'imposta di bollo obbligatoria, come dettagliato nella relativa tabella delle condizioni economiche.

## CONDIZIONI ECONOMICHE

### 1. COSTO EFFETTIVO DEL FINANZIAMENTO

#### Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

TAEG indicativo (\*), calcolato al tasso d'interesse massimo (v. par. 3.1) sulla base di un mutuo di 100.000 euro, parametro di riferimento al 1° gennaio 2012 (v. par. 3.6), al netto del periodo di preammortamento: **7,39%**

Il TAEG indicativo sopra esposto include la commissione d'istruttoria, le spese d'incasso rata, le spese di perizia, stipula e/o trasferta (nella misura massima), l'imposta sostitutiva e il rimborso bolli (per la cambiale agraria a garanzia ed il Conto Corrente Energia).

Il TAEG di stipula dello specifico finanziamento va inoltre incrementato della commissione di intermediazione a terzi (v. par. 6.1), se presente.

Al TAEG di stipula contribuiscono anche altri costi, quali le eventuali spese di cui al par. 5.1, le spese di assicurazione *All Risk* sull'impianto fotovoltaico e le spese per eventuali garanzie aggiuntive, laddove presenti e di importo noto alla Banca.

Sono escluse le spese che possono intervenire durante la vita del finanziamento, di cui ai par. 5.2.2 e 7, nonché l'eventuale imposta di registro ovvero ogni altra imposizione fiscale o contributiva che dovesse essere prevista dalle normative vigenti, di cui al par. 6.5.

(\* ) Il tasso d'interesse effettivo della singola operazione – calcolato secondo le vigenti Istruzioni della Banca d'Italia – deve comunque rispettare il limite oltre il quale gli interessi sono usurari ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996 n. 108, e successive modifiche ed integrazioni.

### 2. IMPORTO E DURATA DEL MUTUO

**2.1 Importo massimo concedibile:** €500.000,00=. Richieste per importi superiori saranno valutate caso per caso dalla Banca.

**2.2 Durata iniziale del mutuo:** 13 anni di ammortamento, e 1 anno di preammortamento, oltre il preammortamento tecnico. Le rate di ammortamento sono di importo costante. Poiché il tasso d'interesse è variabile, a fronte di una riduzione del tasso anche la durata del mutuo si ridurrà; a fronte di un innalzamento del tasso la durata del mutuo si allungherà **sino ad un massimo di 20 anni di ammortamento** (ossia 21 anni compreso il preammortamento), allorché l'eventuale debito residuo dovrà essere comunque rimborsato. Le rate di preammortamento sono limitate ai soli interessi e sono di importo variabile.

In linea indicativa l'importo della rata viene calcolato sulla base di un piano di ammortamento della durata di anni 13:

- tramite n. 52 rate trimestrali più 4 rate trimestrali di soli interessi (oltre ad una rata di preammortamento tecnico).

### 3. TASSI DI INTERESSE E PIANO DI AMMORTAMENTO

#### 3.1 Tasso d'interesse nominale annuo (TAN)

Il tasso d'interesse annuo nominale che regola il mutuo è pari all'Euribor a 3 mesi, variabile trimestralmente e rilevato dalla Banca sulla base della quotazione effettuata dal Comitato di gestione dell'Euribor (Euribor Panel Steering Committee) e diffusa sui principali circuiti telematici e pubblicata di norma sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" o altra fonte equivalente, con valuta del primo giorno lavorativo di ogni trimestre solare ed applicato con decorrenza pari al primo giorno solare dello stesso trimestre, maggiorato sino a 5,00 (cinque virgola zero zero) punti percentuali per anno. In sintesi: **Euribor 3M + max spread 5,00 p.p.** per anno.

#### 3.2 Tasso di mora

TAN + 3,00 punti percentuali

Il Cliente su ogni somma dovuta a qualsiasi titolo in dipendenza dei contratti di finanziamento e non pagata alla relativa scadenza, dovrà pagare, oltre alle somme dovute per capitale interessi e spese (rate), un ulteriore importo calcolato al **tasso di mora** dal giorno dell'inadempimento fino all'effettivo saldo sulla base dell'anno civile (365 o 366 giorni), per il numero di giorni effettivamente trascorsi. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica. Il **tasso di mora** su base annua è pari al tasso d'interesse annuo nominale (TAN) vigente alla data di effettivo pagamento, maggiorato di 3,00 punti percentuali.

### 3.3 Piano di ammortamento

Tipo piano finanziario: a rate costanti (francese).  
 Periodicità della rata: trimestrale.  
 Tipologia della rata di ammortamento: ad importo costante.

Viene effettuato il ricalcolo delle quote di capitale e interessi del piano di ammortamento, privilegiando il pagamento degli interessi, fermo restando l'importo fisso della rata; invece il numero delle rate e la conseguente durata residua del mutuo aumentano o diminuiscono in corrispondenza dell'incremento o della diminuzione del tasso d'interesse; qualora il piano di ammortamento dovesse prolungarsi oltre la durata massima consentita (20 anni), sarà prodotta una rata finale comprensiva del capitale non ancora rimborsato. Qualora l'importo della quota interessi maturata dovesse essere superiore all'importo della rata costante di ammortamento, l'importo della rata verrà aumentato affinché includa almeno i soli interessi, dovuti per intero a scadenza della rata.

### 3.4 Rate di preammortamento

Le rate di preammortamento, composte di soli interessi (oltre alle eventuali spese di incasso) calcolati sull'intero capitale erogato, variano sulla base del tasso d'interesse, anch'esso variabile trimestralmente (v. par. 3.1).

**3.5 Anno di riferimento per il calcolo degli interessi:** anno commerciale (360 giorni).

### 3.6 Ultime rilevazioni del parametro di riferimento

EURIBOR 3M	
Data	Valore
01-01-2012	1,369%
01-10-2011	1,550%
01-07-2011	1,537%
01-04-2011	1,231%
01-01-2011	1,010%

**Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.**

## 4. CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA

### RATA TRIMESTRALE

Tasso di interesse: Eur3M + 5,00 p.p. (ultimo in vigore)	Durata iniziale del solo periodo di ammortamento	Importo costante della rata di amm.to per € 100mila di capitale, al netto delle spese d'incasso rata	Durata dell'amm.to, se il tasso d'interesse aumenta di 2 punti percent. dopo 2 anni, di cui 1 anno di preamm.to	Durata dell'amm.to, se il tasso di interesse diminuisce di 2 p.p. dopo 2 anni
6,369%	13 anni (52 rate)	€ 2.842,26	15,5 anni (62 rate)	Non significativo ai livelli attuali dell'Euribor

## 5. SPESE

### 5.1 Spese per l'accensione e l'erogazione del finanziamento

Sono le spese che la Banca richiede per l'istruzione e il perfezionamento della pratica di finanziamento, con conseguente erogazione delle somme.

Commissione di istruttoria	max 2,00% dell'importo del finanziamento
Spese di perizia, stipula e/o trasferta	max € 1.500,00
Eventuali spese per rimborso procura	max € 80,00
Eventuali spese per il rilascio della documentazione idonea per la stipula	max € 100,00 (*)

(\*) N.B.: il Cliente può richiedere alla Banca una copia completa del contratto di finanziamento e/o il documento di sintesi, anche prima della conclusione e senza impegno per le parti, corrispondendo direttamente alla Banca l'importo indicato. Una volta fissata la data di stipula il Cliente può chiedere tale documentazione gratuitamente. Il Cliente può sempre richiedere a titolo gratuito copia dello schema del contratto e di un preventivo.

### 5.2 Spese per la gestione del rapporto

#### 5.2.1 Spese generali

Sono le spese che il Cliente è tenuto a pagare durante il periodo di restituzione del mutuo.

Spese d'incasso rata	€ 5,00
Spese per invio annuale documento di sintesi e rendiconto	nessuna

**N.B.:** L'operazione in oggetto è connessa all'apertura presso la Banca di un deposito in conto corrente (c.d. Conto Corrente Energia), per le cui condizioni economiche si rimanda alla relativa tabella (v. seguente par. 8).

#### 5.2.2 Spese particolari

Sono le spese a carico del Cliente per eventi che possono intervenire durante la vita del rapporto di finanziamento, oppure a fronte di specifiche richieste da parte del Cliente stesso.

Spese per visita ispettiva	secondo parcella
Spese di perizia tecnica (tecnico di fiducia della Banca)	secondo parcella
Spese per rilascio certificazioni/attestazioni varie	€ 10,00
Spese postali per spedizioni urgenti	secondo tariffe postali
Spese per rilascio certificazione contabile per revisori di bilancio	max € 100,00

Spese per rilascio dichiarazione di sussistenza debito	€ 50,00
Rimborso spese postali e di segreteria per copia documenti e contratti	max € 100,00
Spese per rilascio copia piano di ammortamento	€ 10,00
Spese per accollo pratica	come da tabella spese di segreteria
Spese per restrizione o variazione garanzie	come da tabella spese di segreteria

### 5.3 Spese per la chiusura del rapporto

Non sono dovute commissioni per l'estinzione del mutuo ISIfin Energia.

Spese di chiusura del Conto Corrente Energia nessuna

## 6. ALTRE SPESE DA SOSTENERE

Il Cliente deve sostenere i seguenti costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi, ovvero derivanti da normative di legge.

**6.1 Commissione di intermediazione** secondo quanto dichiarato in calce al presente documento

**6.2 Premi di assicurazione impianto (polizza All Risk)** secondo preventivo Compagnia assicurativa

**6.3 Spese notarili** secondo parcella stabilita dal notaio di fiducia del Cliente

**6.4 Spese per eventuali garanzie aggiuntive** Quali ad esempio la costituzione di fideiussione bancaria o Confidi secondo quanto richiesto dall'Istituto garante o dal Confidi

**6.5 Spese derivanti da normative di legge**

Rimborso bolli sul C/C Energia secondo normativa vigente

Rimborso bolli cambiale agraria pari allo 0,1 per mille dell'importo facciale

Imposta sostitutiva sul mutuo ISIfin Energia a carico del Cliente, pari allo 0,25% dell'importo erogato (artt. 15 – 17 D.P.R. n. 601/1973)

Imposta di registro non dovuta per il contratto di mutuo; all'atto di cessione del credito (tariffa incentivante), che ai sensi della Convenzione del G.S.E. S.p.A. va stipulato con atto notarile separato, potrebbe essere applicata, in sede di registrazione, l'imposta dello 0,50%, da porsi a carico del Cliente.

Sarà a carico del Cliente ogni altra imposizione fiscale o contributiva che dovesse essere prevista dalle normative vigenti in merito al perfezionamento di atti di concessione mutuo, di erogazione e quietanza, di cancellazione o restrizione ipotecaria, di surrogazione del mutuo o delle garanzie, di frazionamento, di accollo di finanziamento o di svincolo di altre garanzie, di rilascio di quietanze di avvenuto pagamento.

## 7. TABELLE DELLE EVENTUALI SPESE RECLAMATE DALLA BANCA

### 7.1 Spese reclamate dalla Banca

- spese di perizia (eventuale) secondo parcella del professionista
- spese di accertamento lavori (eventuale) come da tabella spese di segreteria

### 7.2 Tabella spese di segreteria

		Debito residuo		Importi da rimborsare alla Banca	
		Euro		Euro	Euro
1	Da	0	fino a	50.000	200
2	Da	50.001	fino a	100.000	300
3	Da	100.001	fino a	500.000	350
4	Da	500.001	fino a	1.000.000	450
5	Da	1.000.001	fino a	5.000.000	600
6	Oltre	5.000.000			800

## 8. TABELLA CONDIZIONI ECONOMICHE DEL CONTO CORRENTE ENERGIA

<b>VOCI DI COSTO</b>	
Spese per apertura conto	€ 0,00
Canone annuo	€ 0,00
Spese di invio estratto conto (periodicità trimestrale)	€ 0,00
Spese per bonifico	€ 0,00
Spese per invio annuale documentazione di trasparenza	€ 0,00
Recupero imposta di bollo	secondo normativa vigente
<b>TASSI D'INTERESSE</b>	
Tasso creditore nominale annuo	0 % (conto infruttifero)
Tasso debitore nominale annuo per utilizzo in assenza di affidamento	0 %
<b>VALUTE</b>	
Bonifici ordinari in uscita (data di regolamento presso la banca del beneficiario)	data di esecuzione/addebito + 1 giorno lavorativo
Bonifici ordinari in entrata	stesso giorno di accredito presso la Banca

## 9. ALTRE CONDIZIONI

Nel caso di erogazione tramite bonifico ordinario indirizzato a C/C presso altra banca:

data di regolamento del bonifico un giorno lavorativo a partire dalla data di erogazione del prestito.

## PRINCIPALI CONDIZIONI CONTRATTUALI

Nel seguito sono riportate le più significative condizioni contrattuali che regolano il rapporto di mutuo agrario ISIfin Energia ed il rapporto di conto corrente (cd. Conto Corrente Energia) a supporto dell'operazione.

- Erogazioni:** Il mutuo, concesso ai sensi del D. Lgs. 1.9.1993 n. 385 art. 43 (credito agrario) e del D. Lgs. 29.12.2003 n. 387, nonché ai sensi del D.M. 19.2.2007, verrà erogato in due somministrazioni, ed è assistito da cambiale agraria per l'intero importo del prestito aumentato del 10% a garanzia degli interessi, nonché da cessione dei crediti nei confronti di GSE. La cambiale agraria verrà restituita al Cliente allo scadere dei 24 mesi successivi alla data di prima erogazione, fermi restando il corretto pagamento delle rate scadute, l'assenza di eventi pregiudizievoli (quali in via esemplificativa ipoteche legali, giudiziarie, pignoramenti, ecc.) e la regolarità delle segnalazioni della Centrale dei Rischi di Banca d'Italia e delle posizioni contributive presso l'I.N.P.S.

- 2) **Rimborso:** il Cliente si impegna a pagare le rate alle scadenze trimestrali stabilite nel piano di ammortamento, ancorché il pagamento dei contributi (tariffa incentivante) abbia una diversa scadenza.
- 3) **Estinzione anticipata:** il Cliente ha diritto di esercitare, in qualsiasi momento, la facoltà di estinzione anticipata del mutuo concesso, corrispondendo alla Banca il capitale residuo, gli interessi e gli oneri maturati fino a quel momento senza ulteriore spesa; in tal caso si obbliga a sottoscrivere, a proprie spese, unitamente alla Banca finanziatrice, un atto di risoluzione della cessione del credito della tariffa incentivante, prendendo atto che, in mancanza, nulla potrà essere obiettato al suddetto ente. Il conto corrente potrà essere estinto solo previa estinzione del mutuo ISIfin Energia.
- 4) **Variazioni delle condizioni economiche:** la Banca si riserva la facoltà di modificare le condizioni economiche applicate al presente mutuo e al conto corrente, nonché le spese e i compensi previsti, rispettando, in caso di variazioni sfavorevoli al Cliente, le prescrizioni imposte dalla normativa al riguardo ed in particolare il diritto di recesso.
- 5) **Adempimenti contrattuali:** il Cliente dovrà produrre alla Banca tutta la documentazione tecnica e legale atta a dimostrare la preventiva capacità produttiva dell'impianto, l'esistenza di tutte le autorizzazioni pubbliche necessarie, la regolarità dell'esecuzione dei lavori, il collaudo dell'impianto e la concreta capacità produttiva in relazione ai preventivi, certificata dal fornitore, ferma restando in capo alla Banca facoltà, secondo i casi, di risolvere il mutuo, ovvero di ridurne l'importo. Al fine di non menomare tale capacità produttiva dell'impianto nel tempo, il Cliente si obbliga a fornire un'apposita polizza assicurativa (cd. *All Risk*), vincolata a favore della Banca, a copertura di tutti i possibili rischi sull'impianto, da stipularsi con Compagnia di gradimento della Banca e per tutta la durata del mutuo; inoltre il Cliente dovrà sottoscrivere, con la ditta fornitrice o altra ditta del settore, un apposito contratto per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto stesso, per l'intera durata del mutuo. Il Cliente dovrà inoltre avere i requisiti oggettivi e soggettivi per sottoscrivere l'apposita Convenzione con il G.S.E. per la concessione della tariffa incentivante. Qualora la capacità produttiva effettiva dell'impianto realizzato (e quindi il credito atteso dal G.S.E. e ceduto alla Banca) fosse inferiore alla capacità produttiva preventivata, la Banca si riserva la facoltà di ridurre a suo insindacabile giudizio l'ammontare della seconda erogazione, e di conseguenza l'importo totale del finanziamento: in tal caso il mutuo in oggetto verrà posto in ammortamento per quest'ultimo importo, e il Cliente si obbliga a sottoscrivere un nuovo piano finanziario, fermo restando l'importo costante della rata.
- 6) **Risoluzione del rapporto:** in presenza di fatti pregiudizievoli a carico del Cliente o dei suoi garanti, o che possano far diminuire in modo significativo la loro consistenza patrimoniale e finanziaria, o qualora il Cliente non provveda al puntuale adempimento di uno qualsiasi degli obblighi assunti, ovvero qualora il G.S.E. non sottoscriva la convenzione per la tariffa incentivante, la Banca si riserva la facoltà di ritenere risolto di diritto il contratto con decadenza del beneficio del termine e richiedere l'immediato rimborso di quanto dovute per capitale, interessi, anche di mora, maturati e accessori. Le obbligazioni assunte dal Cliente si intendono costituite con vincolo solidale ed indivisibile anche per gli aventi causa o successori ancorché a titolo particolare.
- 7) **Spese:** Tutte le spese relative al contratto di mutuo al conto corrente e all'atto di cessione di crediti e riconoscimento di debito, compresi gli onorari notarili, le imposte e le tasse nonché le spese direttamente conseguenti sono a carico del Cliente.
- 8) **Trattamento fiscale del mutuo ISIfin Energia:** regolato dal D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601.
- 9) **Trattamento fiscale del Conto corrente Energia:** secondo le disposizioni vigenti in materia di conto corrente bancario.
- 10) **Finalità del Conto Corrente Energia.** Il Cliente prende atto che il presente conto corrente è utilizzato per l'incasso delle somme rivenienti dalla cessione del credito dal medesimo vantato nei confronti del G.S.E. S.p.A. (tariffa incentivante), a seguito di immissione nella rete elettrica di energia elettrica dal medesimo prodotta con impianto a pannelli fotovoltaici, per la cui installazione è stato concesso dalla Banca un apposito finanziamento pluriennale: pertanto tutte le somme versate su detto conto corrente resteranno vincolate per il rimborso delle rate di preammortamento e di ammortamento fino alla data di scadenza delle medesime e per gli eventuali interessi di mora. Lo svincolo delle eventuali somme eccedenti è rimesso alla valutazione della Banca, che potrà svincolare le somme semestralmente, ad avvenuto pagamento della rata in scadenza al 30 giugno ed al 31 dicembre, a meno di una giacenza minima pari a € 100, tramite bonifico a favore del Cliente con addebito sul Conto Corrente Energia. Il Cliente può ricevere altri bonifici bancari. Tutte le operazioni sono registrate anche al fine del periodico invio dell'estratto conto.
- 11) **Deposito delle firme autorizzate, poteri di rappresentanza e cointestazione del rapporto.** Il Cliente è tenuto a depositare la propria firma e quelle delle persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti d'affari con Banca della Nuova Terra, precisando per iscritto i limiti eventuali delle facoltà loro accordate. Quando il rapporto è intestato a più persone esso si intende conferito, in mancanza di diversa indicazione, in via disgiuntiva, con facoltà per ciascun intestatario di compiere operazioni anche separatamente e con piena liberazione di Banca della Nuova Terra anche nei confronti degli altri cointestatari. Tale facoltà di disposizione separata sul conto potrà essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto a Banca della Nuova Terra da tutti i cointestatari. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili a Banca della Nuova Terra finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione per iscritto e non siano trascorsi tre giorni lavorativi dalla ricezione di detta comunicazione. Salvo disposizione contraria, l'autorizzazione a disporre sul rapporto, conferita successivamente, non determina revoca implicita delle precedenti autorizzazioni. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili a Banca della Nuova Terra sino a quando questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa.
- 12) **Esecuzione degli incarichi conferiti:** Le comunicazioni e gli ordini del Cliente hanno corso a suo rischio, per ogni conseguenza derivante da errori, disservizi, ritardi, mancata o irregolare trasmissione, ed in genere ogni causa, impedimento od ostacolo non imputabile a Banca della Nuova Terra. In tali casi Banca della Nuova Terra informerà tempestivamente il Cliente dell'impossibilità di eseguire gli ordini e, salvo che il Cliente non li abbia tempestivamente revocati, procederà alla loro esecuzione entro il giorno successivo alla ripresa dell'operatività. Banca della Nuova Terra, fatte salve le disposizioni inderogabili di legge, nel caso in cui il Cliente non rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 1469-bis, comma 2, c. c., sarà esclusivamente responsabile dei danni conseguenti a propri comportamenti dolosi o per colpa grave e, allo stesso modo, Banca della Nuova Terra non risponderà dei danni conseguenti a fatti anche dolosi o colposi commessi da soggetti terzi della cui opera Banca della Nuova Terra si è avvalsa in quanto indicati dal Cliente o imposti dalla tipologia dell'operazione. E' facoltà di Banca della Nuova Terra assumere o meno gli ulteriori incarichi dal Cliente. In relazione agli incarichi assunti, Banca della Nuova Terra è autorizzata a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico da un proprio corrispondente anche non bancario.
- 13) **Diritto di garanzia:** Banca della Nuova Terra, in garanzia di qualunque altro suo credito verso il Cliente, è investita di diritto di pegno o di ritenzione su tutti i titoli o valori di pertinenza del Cliente che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti da Banca della Nuova Terra o pervengano ad essa successivamente. Quando esistono tra Banca della Nuova Terra ed il Cliente più rapporti o più conti ha luogo in ogni caso compensazione di legge ad ogni suo effetto. Se il conto è intestato a più persone, Banca della Nuova Terra ha facoltà di avvalersi dei diritti suddetti, sino a concorrenza dell'intero credito risultante dal saldo del conto, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari.
- 14) **Determinazione e modifica delle condizioni:** Il Cliente prende atto che il conto corrente non può essere estinto se non viene estinto il finanziamento cui è collegato è pertanto non può recedere dallo stesso, se prima non viene richiesta l'estinzione del finanziamento. La Banca d'altra parte si impegna a variare le condizioni contrattuali del Conto Corrente Energia solo nel caso di giustificato motivo e comunque nel rispetto nei limiti di legge.
- 15) **Recesso dal contratto di conto corrente:** il Cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento e senza penalità, previa estinzione anticipata del mutuo ISIfin Energia.

## TEMPI DI EROGAZIONE

- 1 Durata dell'istruttoria creditizia (dalla presentazione della domanda di finanziamento alla delibera di concessione): 60 giorni lavorativi
- 2 Durata dell'istruttoria tecnico-documentale (perizie e accertamenti autorizzativi): 30 giorni lavorativi
- 3 Durata dell'istruttoria legale (dal perfezionamento contrattuale dell'operazione alla prima erogazione delle somme): 30 giorni lavorativi

N.B.: I tempi sopra menzionati sono riferiti ad un'istruttoria regolare, quando cioè il Cliente ovvero i tecnici (periti, agronomi, geometri, ingegneri) o i professionisti (notai) hanno trasmesso tutta la documentazione richiesta e sono stati adempiuti tutti gli obblighi previsti in contratto, ovvero si sono verificate le condizioni richieste contrattualmente.

Quando durante dell'istruttoria o prima della stipula dell'atto o dell'erogazione delle somme sia necessario il rilascio di una concessione, di un nulla osta, o di altro provvedimento da parte della Pubblica Amministrazione, ovvero sia necessario esibire progetti, conteggi documenti, certificati, dichiarazioni di terzi (anche se banche) i tempi sopra menzionati sono indicativi.

## ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITÀ E RECLAMI

### 1. ESTINZIONE ANTICIPATA

Il Cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il mutuo ISifin Energia con un preavviso di almeno 30 giorni lavorativi, inoltrando alla Banca una lettera raccomandata recante la firma degli altri titolari dell'operazione.

Il Cliente non deve pagare alcuna commissione, penale, compenso od onere aggiuntivo. Le condizioni contrattuali peculiari dell'operazione sono dettagliate al punto 3) **Estinzione anticipata** della precedente sezione CONDIZIONI CONTRATTUALI RILEVANTI.

### 2. PORTABILITÀ DEL MUTUO

Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, ottenga un nuovo finanziamento da un'altra banca/intermediario, il Cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

**3. TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO:** 30 giorni lavorativi.

### 4. RECLAMI

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca, anche per posta ordinaria o per posta elettronica, al seguente indirizzo:

**Banca della Nuova Terra – Ufficio Reclami**  
via A. Cechov 50/2  
20151 Milano  
email: [ufficio.reclami@bancanuovatterra.it](mailto:ufficio.reclami@bancanuovatterra.it)

La Banca deve rispondere entro 30 giorni dalla ricezione del reclamo. Se il Cliente non è soddisfatto della decisione o non ha ricevuto risposta entro il suddetto termine, prima di ricorrere al giudice il Cliente può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro è possibile consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it) oppure chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, ovvero rivolgersi alla Banca.

In ogni caso, il Cliente potrà sottoporre le controversie relative all'interpretazione e all'applicazione del presente contratto ad un tentativo di conciliazione, come previsto dal Decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, davanti ad un organismo di composizione stragiudiziale delle controversie in materia bancaria, iscritto su apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. A tal fine, la Banca aderisce al Conciliatore Bancario Finanziario, al quale il Cliente può rivolgersi secondo le modalità descritte nel sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it).

Resta impregiudicata la facoltà del Cliente di ricorrere all'autorità giudiziaria, nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

## LEGENDA

<b>ACCOLLO</b>	Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore.
<b>AMMORTAMENTO</b>	Processo di <b>restituzione graduale</b> del finanziamento mediante pagamento periodico di rate.
<b>IMPOSTA SOSTITUTIVA (D.P.R. N. 601/1973)</b>	Pari allo <b>0,25%</b> della somma erogata.
<b>ISTRUTTORIA (tecnica/ legale)</b>	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del mutuo.
<b>PARAMETRO DI RIFERIMENTO PER IL MUTUO ISIFIN ENERGIA A TASSO VARIABILE: EURIBOR 3M</b>	Parametro di mercato preso a riferimento per determinare il tasso di interesse: è risultante dalle quotazioni giornaliera dell'Euro Interbank Offered Rate, rilevato a tre mesi su base 360 ed espresso con tre cifre decimali. Il valore del parametro Euribor 3M base 360 sarà quello rilevato dalla Banca – sulla base della quotazione effettuata dal Comitato di gestione dell'Euribor, diffusa sui principali circuiti telematici e pubblicata di norma sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" – e aggiornato trimestralmente con valuta pari al primo giorno lavorativo del trimestre solare di riferimento, e applicato per l'intera durata dello stesso trimestre.
<b>PIANO DI AMMORTAMENTO</b>	Piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
<b>PIANO DI AMMORTAMENTO A RATE COSTANTI (FRANCESE)</b>	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
<b>PREAMMORTAMENTO</b>	Periodo iniziale del mutuo tra la data di erogazione del finanziamento e l'inizio dell'ammortamento. Per i finanziamenti erogati a stato avanzamento lavori è anche il periodo entro il quale deve avvenire l'erogazione del mutuo.
<b>PREAMMORTAMENTO TECNICO</b>	Periodo intercorrente tra la data di prima erogazione e la fine del trimestre solare in cui viene somministrata.
<b>RATA</b>	Rappresenta il <b>pagamento</b> che la parte finanziata effettua periodicamente per la restituzione del mutuo, secondo scadenze stabilite contrattualmente. La rata è composta da: - una quota capitale (cioè una quota dell'importo prestato); - una quota interessi (cioè un importo dovuto alla Banca per il mutuo a titolo di interesse).
<b>SPREAD</b>	È la <b>differenza</b> tra il tasso d'interesse ed il parametro di indicizzazione calcolata alla stipula del finanziamento.
<b>TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE (TAEG)</b>	Indica il <b>costo totale del mutuo</b> su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e tutte le voci note di spesa, come ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata, ad eccezione delle spese notarili. Le spese esplicitamente escluse (v. par. 1. COSTO EFFETTIVO DEL FINANZIAMENTO), laddove presenti e di importo noto, entrano nel computo del TAEG di stipula dello specifico finanziamento.

<b>TASSO D'INTERESSE NOMINALE ANNUO (TAN)</b>	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
<b>TASSO DI MORA</b>	È il tasso d'interesse da corrispondere per i giorni di ritardo nel pagamento di somme scadute e non rimborsate. Solitamente è espresso come punti di maggiorazione da applicare al tasso nominale annuo vigente il giorno d'inizio dell'insolvenza.
<b>TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (TEGM)</b>	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM relativo alla tipologia di finanziamento, aumentarlo di un quarto e aggiungere un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può superare gli 8 punti percentuali. Va quindi accertato che quanto richiesto dalla banca non sia superiore a tale tasso soglia.
<b>VISITA ISPETTIVA</b>	Viene disposta dalla Banca, a suo insindacabile giudizio, mediante sopralluogo di tecnici propri o di sua fiducia, presso l'impianto e le altre strutture aziendali.

**Commissione di intermediazione**

*Il sottoscritto soggetto incaricato/intermediario*

*Cognome e Nome* \_\_\_\_\_

*i cui dati sono riportati in testa al presente documento, dichiara sotto la propria responsabilità che la commissione di intermediazione applicata è pari a* \_\_\_\_\_

*Firma del soggetto incaricato/intermediario* \_\_\_\_\_ *Luogo e data* \_\_\_\_\_

**Dati del Cliente (Ditta Individuale/Società)**

*Denominazione* \_\_\_\_\_

*Codice Fiscale/Partita Iva* \_\_\_\_\_

**Per presa visione**

*Cognome e Nome* \_\_\_\_\_ *Codice Fiscale* \_\_\_\_\_

*in qualità di* \_\_\_\_\_

*Firma* \_\_\_\_\_ *Luogo e data* \_\_\_\_\_

*Cognome e Nome* \_\_\_\_\_ *Codice Fiscale* \_\_\_\_\_

*in qualità di* \_\_\_\_\_

*Firma* \_\_\_\_\_ *Luogo e data* \_\_\_\_\_